

TRIBUNALE DI ROMA

20693/ 2021

Il G.I. dott. Fabio Miccio,

sciogliendo la riserva,

lette e condivise le osservazioni di parte opponente secondo le quali delle due l'una:

- a) O si nega la legittimazione del curatore a sollevare l'eccezione presuntiva;
- b) O, se si ritiene che il curatore possa sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva, allora deve conseguentemente ritenersi che al curatore possa anche essere deferito il giuramento decisorio, sia pure con una formulazione adattata al ruolo ricoperto e suscettibile di poter esser oggetto di dichiarazione, e ciò in quanto, diversamente argomentando, l'eccezione presuntiva si trasformerebbe in ciò che per legge non è, ossia un mezzo di prova insuscettibile di prova contraria.

Ammette quindi il giuramento decisorio del curatore sulla seguente formula: "Giuro e giurando affermo di avere inequivocabilmente conoscenza dell'avvenuta estinzione dei debiti oggetto della domanda di ammissione al passivo presentata da _____".

Fissa per l'esperimento del giuramento la data del 13.7.22 ore 10.00.

Formula ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa alle parti (con la modalità delle conclusioni congiunte): ammissione del credito come da domanda, con spese compensate.

Roma, 8.3.22

Il G.I.